



CITTA' DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA

Via Novara n. 5 - C.A.P. 28047 - c.f. e p. Iva 00165200031 - e.mail istruzione@comune.oleggio.no.it
sito: www.comune.oleggio.no.it - Tel. 0321.969846 - Fax 0321.969855

Servizi Socioculturali e alla Persona

SPECIFICHE TECNICHE

**SERVIZI di ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA
e**

TRASPORTO e/o ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI DISABILI

SCUOLA E NIDO D'INFANZIA

A.S.2025-2026

AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, comma 1 lettera b) D. LGS 36/2023

ART. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la gestione dell'assistenza integrativa scolastica per minori disabili residenti nel Comune di Oleggio e frequentanti le scuole dell'infanzia "Munari" e "Negri" e l'asilo nido comunale "Millecolori" in Oleggio.
2. Nell'ambito delle funzioni dell'ente locale per il diritto allo studio, per assistenza integrativa scolastica si intende assistenza in classe e in mensa ad alunni portatori di disabilità, residenti nel Comune di Oleggio e frequentanti le scuole dell'infanzia "Munari" e "Negri" e l'asilo nido comunale "Millecolori" in Oleggio.
3. Per trasporto e/o accompagnamento si intende assistenza di un accompagnatore, ed eventualmente anche di un assistente educativo ove fosse richiesto dallo specifico caso, a favore di minori disabili residenti nel Comune di Oleggio che debbano recarsi verso centri di cura e/o associazioni per terapie legate alle diagnosi effettuate.
4. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi servizio essenziale e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.
5. La Ditta, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuta ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla L. 146 del 12 giugno 1990 e ss.mm.ii., dandone tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto per i servizi di assistenza integrativa scolastica per studenti disabili avrà durata per l'anno scolastico 2025/2026.
2. Le date di attivazione, termine e sospensione del servizio saranno comunicate dalla stazione appaltante alla Ditta appaltatrice, tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito, per ciascuna tipologia di scuola, dall'Istituzione scolastica e dalle esigenze d'istituto dalla stessa manifestate.
3. Alla scadenza il contratto si intende cessato automaticamente, senza necessità di alcuna disdetta da una delle parti.

ART. 3 – MONTE ORE DELL'APPALTO ED EVENTUALE REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. **Il monte ore complessivo per l'anno scolastico 2025/2026 è stimato in 1.880 ore.**
2. L'ammontare dell'appalto si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'appaltatore, per esplicita ammissione dello stesso di aver preso atto del calcolo della spesa e di aver eseguito prima della formulazione dell'offerta tutti gli opportuni calcoli.
3. I costi sulla sicurezza non sono soggetti al ribasso.
4. Durante il periodo dell'appalto i prezzi s'intendono quelli fissati in sede di offerta.
5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
6. Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello stimato.
7. In particolare, l'entità dei servizi assistenza integrativa scolastica potrebbero variare per i seguenti motivi:

- aumento/diminuzione degli utenti disabili
 - variazioni del calendario scolastico;
 - limiti di spesa imposti agli enti locali;
 - diversa organizzazione dei servizi;
 - attivazione di servizi uguali o simili o aggiuntivi a quelli oggetto del presente appalto da effettuarsi in sede.
8. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a carico della ditta.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza integrativa scolastica prevede la presenza di personale in classe ed eventualmente in mensa per l'integrazione scolastica, a seconda delle richieste che la scuola farà pervenire.
2. I destinatari saranno gli alunni con certificate esigenze educative e di sostegno speciali, frequentanti le scuole dell'infanzia "Munari" e "Negri" e l'asilo nido comunale "Millecolori" in Oleggio e residenti nel territorio comunale.
3. Il personale incaricato dall'impresa aggiudicataria dovrà garantire la massima collaborazione con insegnanti, docenti e con il personale di sostegno statali per la realizzazione dei programmi individuali finalizzati a perseguire l'obiettivo di assicurare il diritto allo studio, l'assistenza all'autonomia degli alunni con diverse abilità fisiche e sensoriali.
4. Il servizio di assistenza integrativa scolastica ha lo scopo di favorire "L'integrazione scolastica (che) ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" (L. 104/92 art.12 comma 3).
5. Il servizio è rivolto a minori portatori di handicap, frequentanti le scuole dell'infanzia "Munari" e "Negri" e l'asilo nido comunale "Millecolori" in Oleggio e residenti nel territorio comunale oleggese.
6. Per assistenza integrativa scolastica si intende un intervento complementare a quello garantito dall'insegnante di sostegno ministeriale.
7. La figura professionale che esplica il servizio è un educatore in possesso di adeguato titolo di studio.
8. Le funzioni svolte sono di tipo assistenziale ed educativo.
9. Gli obiettivi specifici del servizio di assistenza integrativa scolastica sono i seguenti:
 - a. favorire l'integrazione dell'alunno disabile all'interno del gruppo classe;
 - b. favorire e potenziare la socializzazione, la relazione e l'integrazione con i coetanei;
 - c. promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e sociale;
 - d. facilitare i rapporti tra l'alunno disabile e i compagni e le diverse figure adulte presenti nella scuola;
 - e. favorire la partecipazione dell'alunno disabile nelle diverse attività scolastiche, facilitando l'espressione dei bisogni e vissuti e valorizzando le risorse e le potenzialità.
10. Per trasporto e/o accompagnamento a favore degli alunni disabili si intende assistenza di un accompagnatore, ed eventualmente anche di un assistente educativo in casi specifici ove fosse richiesto.
11. I destinatari sono studenti disabili residenti nel Comune di Oleggio che devono recarsi verso centri di cura e/o associazioni per terapie legate alle diagnosi effettuate.
12. Le autovetture sono messe a disposizione dai Servizi Sociali o dall'Amministrazione Comunale, mentre le spese relative a carburante e manutenzione sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
13. Eventuali danni arrecati al mezzo, a cose e a persone saranno a carico del conducente in solido con l'impresa aggiudicataria.

14. La figura professionale che svolgerà questo servizio sarà quella di accompagnatore. Qualora fosse necessario, potrebbe essere richiesta anche la figura di un assistente educativo che interagisca con lo studente durante i trasporti, qualora il singolo caso specifico lo rendesse necessario.
15. Le funzioni svolte sono di tipo assistenziale.
16. L'Amministrazione Comunale, in base alle richieste dell'utenza e/o alle modifiche dell'organizzazione annuale da parte dell'autorità scolastica competente, si riserva di modificare, ridurre o ampliare i servizi di cui alle presenti specifiche.
17. L'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio secondo l'articolazione giornaliera determinata dall'Amministrazione Comunale, su indicazione della Autorità scolastica durante tutto l'anno scolastico.
18. All'inizio dell'anno scolastico, secondo il numero degli alunni disabili, saranno comunicate alla ditta appaltatrice gli orari e i giorni del servizio.
19. Il servizio dovrà essere garantito durante i giorni di funzionamento delle scuole, secondo il calendario scolastico fissato dalle competenti autorità scolastiche.
20. Il numero dell'utenza è indicativo e suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione. La ditta s'impegna a mettere a disposizione un numero adeguato di personale per consentire il regolare svolgimento del servizio.
21. E' vietato il servizio a favore di persone diverse dagli alunni autorizzati ad usufruire del servizio.

ART. 5 - PERSONALE

1. Si premette che non risultano esistenti fonti normative che specifichino in maniera dettagliata quali debbano essere i titoli e i requisiti per poter svolgere il compito di educatore, infatti la legge 104/92 si limita a prevedere in maniera generica che il personale sia appositamente qualificato e specificamente formato.
2. L'educatore, in particolare, è una figura professionale che
 - a. si interfaccia con i docenti di classe e la cui attività è complementare a quella dell'insegnante di sostegno;
 - b. opera attraverso modalità di intervento differenziate in base all'alunno seguito (vicinanza emotiva, rinforzo, autonomie, motivazione, apprendimenti) e individua strategie per garantire il benessere dell'alunno nel gruppo classe e nel contesto scuola;
 - c. interviene nell'accoglienza dell'alunno e il gruppo dei pari e con gli adulti;
 - d. affianca l'alunno in tutte le attività espressive e manuali e lo accompagna nel percorso di crescita e di sviluppo delle potenzialità residue;
 - e. supporta il percorso di integrazione degli alunni disabili.
3. L'educatore deve saper:
 - a. attivare interventi educativo-assistenziali rivolti a favorire la comunicazione e la relazione nei rapporti interpersonali nel gruppo dei pari e con gli adulti;
 - b. attivare interventi educativo-assistenziali rivolti a favorire l'autonomia ed i processi di apprendimento dell'alunno affidatogli;
 - c. supportare, se necessario, l'attività didattica con la preparazione e/o la ricerca di materiale necessario all'alunno per lo svolgimento dei programmi;
 - d. realizzare gli obiettivi indicati nel P.E.I. con strumenti, metodologie specifiche e ausili, in stretta collaborazione con i docenti di classe e di sostegno.
4. Il servizio di assistenza integrativa scolastica dovrà essere prioritariamente assicurato con personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - Laurea triennale in Psicologia, in Scienze Pedagogiche o scienze della Formazione Continua, Scienze dell'educazione, Pedagogia, Psicologia, Tecnico della riabilitazione Psichiatrica, Tecnico terapeuta della neuro psicomotricità evolutiva, Logopedista o diploma di corso di

- formazione di 900 ore;
 - esperienza certificata almeno di un anno di attività svolte con minori disabili.
5. In forma residuale, il servizio di assistenza integrativa scolastica potrà essere assicurato con personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - possesso di diploma di scuola magistrale – diploma di istituto magistrale – diploma di e di comunità infantile - diploma di liceo psico-pedagogico – diploma di educatore professionale – laurea in scienze della formazione;
 - esperienza certificata almeno di un anno di attività svolte con minori disabili.
 6. Qualora non fosse possibile reperire educatori che abbiano i requisiti sopra richiesti in numero adeguato alla copertura del servizio, sarà discrezione dell'Amministrazione Comunale accettare profili che abbiano maturato invece una maggiore esperienza certificata con minori disabili, eventualmente anche favorendo la continuità educativa del minore disabile con il medesimo educatore, se disponibile, applicando anche ed eventualmente la clausola sociale.
 7. Il servizio di eventuale accompagnamento durante il trasporto dovrà essere assicurato con personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - possesso del diploma di scuola secondaria di II grado;
 - esperienza certificata di almeno di un anno di attività svolte con minori disabili;
 - patente B.
 8. L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale in numero sufficiente a garantire un ottimo espletamento del servizio. Il personale addetto, data la delicatezza del servizio e il genere di utenza, dovrà risultare di ineccepibile moralità, indenne da condanne penali, abile dal punto di vista sanitario e mantenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti degli alunni, delle famiglie degli alunni, delle insegnanti, dell'Autorità comunale e di quella scolastica.
 9. Il personale dell'Appaltatore potrà essere avviato al servizio solo dopo formale accreditamento presso l'Amministrazione.
 10. Il processo di accredito riguarda tutti gli operatori inviati dall'Appaltatore, compreso il personale assunto per sostituzioni.
 11. Tale processo si svolge attraverso l'esame da parte dell'Amministrazione della documentazione seguente:
 - elenco degli operatori utilizzati;
 - predisposizione di un fascicolo nominativo per ciascun operatore da accreditare, contenente la seguente documentazione e notizie: curriculum vitae, casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, certificato di identità con annessa fotografia di riconoscimento, fotocopia autenticata del titolo di studio richiesto, documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo, formazione sulla sicurezza, dichiarazione che non si trovi nelle condizioni di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale ovvero non sia sottoposto a sanzioni e a misure interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
 12. I fascicoli nominativi dovranno essere presentati prima dell'inizio del servizio.
 13. In caso di contestazioni, l'appaltatore si impegna a prendere nei confronti dei responsabili provvedimenti che potranno andare dal richiamo, alla multa, alla sostituzione.
 14. Ove emergessero motivi tali da far ritenere non più idoneo fisicamente e/o moralmente qualche addetto al servizio, l'Amministrazione, con nota riservata e motivata, potrà chiederne la sostituzione, salvo, in caso di inabilità fisica, il diritto dell'interessato o dell'appaltatore di ricorrere al giudizio di una commissione medica.
 15. L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme del contratto

collettivo di lavoro di categoria, sia nazionali sia locali (CCNL COOPERATIVE SOCIALI T151). Ove fossero accertate violazioni alle norme contrattuali in danno del personale dipendente e, nel caso di Cooperative, anche nei confronti dei propri soci che dovessero prestare la propria opera nell'appalto in questione, anchetramite segnalazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, la stessa Amministrazione provvederà alle integrazioni salariali o contributive dovute, prelevando le somme necessarie dal corrispettivo d'appalto.

16. Al fine di organizzare il servizio, all'impresa aggiudicataria è consentita l'applicazione elastica e non rigida della clausola sociale per contemperare l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di appalto dell'appalto.
17. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune, prima dell'inizio del servizio e ad ogni eventuale variazione successiva, apposito elenco nominativo del personale impiegato per il servizio.
18. Ai sensi dell'art. 225 del D.Lgs. 36/2023 è individuato da parte dell'Ente Committente il Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato. Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tal fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal decreto citato e dalle Linee Guida Anac di cui al citato art. 111.
19. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. A tal fine è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme, e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
20. La ditta affidataria si impegna all'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 D.Lgs. n. 39/2014 che introduce l'art. 25 bis secondo il quale "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609- undecies del codice penale" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne di cui agli articoli citati.
21. La ditta, su richiesta, fornirà idonea documentazione atta ad attestare l'avvenuta osservanza di quanto sopra prescritto per il personale impiegato nel servizio di cui trattasi.
22. Il nominativo Referente del servizio dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio.
23. Il Referente dovrà essere provvisto di cellulare fornito dalla ditta appaltatrice e dovrà essere reperibile 24/7.

ART. 6 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' DELLA DITTA – DANNI A PERSONE O COSE

1. È posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte" nel rispetto delle prescrizioni delle presenti specifiche e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
2. L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro

che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

3. Conseguentemente, la ditta appaltatrice esonera l'Amministrazione Comunale ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.
4. A garanzia di quanto sopra l'impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso.

ART. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DA INTERFERENZE

1. Il Comune ha redatto un modello “standard” di D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione di rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 che potrà/dovrà essere aggiornato in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione del servizio.
2. Il Comune procederà, in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 art. 26 c. 3-ter, alla redazione del D.U.V.R.I..
3. Si ricorda, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l'appaltatore è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta.

ART. 8 - GARANZIA DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti il servizio oggetto dell'appalto.
2. L'appaltatore dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione e sia nel caso di assenza o astensione dal lavoro del personale dipendente dovrà garantire ed assicurare il servizio, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.
3. Nel caso che la ditta appaltatrice non riesca, per qualsiasi motivo, ad assicurare il servizio, l'Amministrazione potrà procedere a sostituirsi in tale incombenza con ogni mezzo, restando inteso che tutti i relativi oneri saranno a totale carico dell'appaltatore, con l'applicazione di una penale, così come previsto nelle presenti specifiche.
4. Prima di iniziare il servizio, l'appaltatore individua un recapito organizzativo presso il quale attiva un collegamento telefonico voce e dati in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che le Amministrazioni intendono far pervenire all'appaltatore.
5. Quando l'Appaltatore sia costretto a modificare o non possa effettuare il servizio deve darne immediata comunicazione alla Responsabile dell'Ufficio Servizi Socio-culturali e alla Persona.
6. Nel caso del trasporto, non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa preventiva autorizzazione o per cause di forza maggiore (es. lavori stradali), che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quanto altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
7. L'aggiudicatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto delle presenti specifiche.
8. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate delle presenti specifiche, la Ditta appaltatrice avrà

l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

9. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate ed in particolare:
 - a. durante il servizio in oggetto, a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dalle presenti specifiche e, pertanto, a non trasportare terze persone, cose, animali, né deviare dal percorso stabilito;
 - b. a tenere una velocità rispettosa dei limiti di sicurezza;
 - c. a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione.
 - d. non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
 - e. assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
 - f. mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale scolastico;
 - g. mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
 - h. non raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
 - i. non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - j. verificare che tutti gli utenti siano seduti nel posto corretto e abbiano le cinture di sicurezza allacciate;
 - k. non fumare sul mezzo;
 - l. osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
 - m. essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce o dotato di auricolari al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità/emergenza eventualmente occorsa;
 - n. dovrà essere applicato quanto disposto dall'art. 15 della legge 125/2001 "legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza stato-regioni del 16/03/2006, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale accompagnatore di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
10. In caso l'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, con la massima anticipazione possibile, ogni informazione relativa a possibili casi di sospensione, modificazione o interruzione del servizio.
11. L'Amministrazione Comunale può comunque richiedere la risoluzione del contratto, così come previsto dalle presenti specifiche.

ART. 9 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il prestatore del servizio si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria (CCNL COOPERATIVE SOCIALI T151) e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari. Il Comune potrà eventualmente effettuare verifiche sulla regolarità contributiva dell'appaltatore mediante l'acquisizione del DURC, procedendo con le azioni di legge conseguenti in caso di accertata irregolarità.

2. Il prestatore del servizio è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. E' fatto obbligo al prestatore del servizio, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari alla prevenzione di infortuni che potessero occorrere sia al personale di servizio che agli utenti. L'appaltatore è quindi obbligato all'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, intendendosi esonerato il Comune da ogni responsabilità in merito. Dovrà anche informare e formare il personale aziendale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il nominativo del Responsabile aziendale della sicurezza dovrà essere comunicato al Comune.
4. Le azioni di formazione del proprio personale sulle diverse tematiche che la ditta intraprenda come protocollo aziendale standard o intenda attuare nel corso dell'appalto dovranno far parte di un Piano Formativo che l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare al Comune prima dell'avvio del servizio effettivo.
5. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti nell'esecuzione del presente appalto, sia direttamente che indirettamente, dovuti a carenze nell'ambito sicurezza sul lavoro, si intende ad esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendo sempre esclusa la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Al fine di valutare l'andamento del servizio, e le nuove esigenze che insorgessero durante l'appalto, verranno eventualmente effettuate verifiche tra il Responsabile della Ditta o un suo delegato e il referente del Comune di Oleggio.
2. Potranno essere attivate, in collaborazione con il prestatore del servizio, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari rivolti all'utenza o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio. In ogni momento il prestatore del servizio può proporre all'Amministrazione Comunale innovazioni che, nel rispetto delle presenti specifiche, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.
3. Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale e sulle modalità di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all'appalto. In ogni caso di accertate inadempienze, saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste nelle presenti specifiche.

ART. 11 - CORRISPETTIVO – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto, così come offerto dall'aggiudicatario, si intende comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nelle presenti specifiche e si intende valido ed immutabile per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto.
2. L'importo complessivo dell'appalto risultante dagli atti di gara, sarà corrisposto con cadenza mensile e in rate mensili posticipate all'aggiudicatario direttamente dal Comune entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, ferma restando la verifica della regolarità contributiva (acquisizione DURC).
3. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.13/08/2010 n. 136, utilizzando uno o più correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell'appalto. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dalla ditta appaltatrice in riferimento al presente appalto dovrà riportare il Codice Identificativo di gara (CIG) indicato negli atti di gara.

4. Il pagamento dei corrispettivi progressivi delle prestazioni saranno decurtati della ritenuta dello 0,50% (ai sensi dell'art.11, comma 6 del Dlgs. 36/2023), il cui totale sarà svincolato in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione del servizio durante tutto l'anno scolastico e previa acquisizione del DURC secondo la normativa vigente.

ART. 12 - GARANZIE

1. A titolo di cauzione definitiva, l'appaltatore dovrà presentare una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, pari al 10% del valore del contratto, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo di cauzioni e con validità di 180 giorni dalla data di apertura delle offerte. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C..
2. Tale cauzione dovrà essere a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti specifiche, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché al rimborso di spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimenti, o cattiva gestione, o altro evento allo stesso imputabile.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'appalto.
4. E' fatta comunque salva per l'Amministrazione ogni altra azione per fatti colposi dell'appaltatore, ove la cauzione risultasse insufficiente.
5. L'appaltatore sarà tenuto a reintegrare la cauzione di quanto l'Amministrazione si sia dovuta avvalere su di essa, durante l'esecuzione del contratto. Ove l'appaltatore non provvedesse al reintegro della cauzione provvederà direttamente l'Amministrazione prelevando l'importo del corrispettivo di appalto. Si ribadisce comunque che resta salva la possibilità, in capo all'Amministrazione Comunale, di risolvere unilateralmente il contratto di appalto così come previsto nelle presenti specifiche.
6. La cauzione rimarrà vincolata sino al completo esaurimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
7. L'appaltatore è direttamente responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato dal personale, e comunque di qualsiasi danno alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'attività.

ART. 13 - ONERI

1. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a totale carico dell'appaltatore.
2. L'appaltatore rinuncia esplicitamente ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
3. Per ogni infrazione nello svolgimento del servizio, salvo che il caso non rivesta carattere di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, si applicherà quanto previsto nelle presenti specifiche.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La ditta appaltatrice si impegna ad applicare ai propri dipendenti e collaboratori i principi del Codice di Comportamento della P.A. approvato con DPR. N.62/2013 e ss.mm.ii., nonché del Patto

di Integrità.

2. La violazione delle suddette prescrizioni, ove accertate a seguito di contraddittorio, comporterà la decadenza del contratto.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta, qualora le disposizioni prese per l'esecuzione del servizio non dessero sicuro appalto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, o qualora il servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere.
2. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato alla ditta appaltatrice, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento resta salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. In particolare il Comune ha il diritto di richiedere la risoluzione nei seguenti casi:
 - a. abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
 - b. contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale della ditta adibito al servizio;
 - c. grave inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria agli obblighi inerenti alla corretta gestione del servizio di cui alle presenti specifiche, tali da pregiudicarne in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione del servizio da parte dell'utenza;
 - d. mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara;
 - e. violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
 - f. impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - g. mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
 - h. accertata violazione delle disposizioni relative al rapporto di lavoro con riguardo in particolare agli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore, di tutela assicurativa, previdenziale, contributiva, retributiva.
4. Ricorrendo alcuna delle fattispecie sopra elencate, il Comune invierà via *pec* alla ditta aggiudicataria specifica contestazione scritta con assegnazione di un termine di 10 gg. per la presentazione di memorie e/o controdeduzioni. Scaduto il termine assegnato l'Amministrazione, esaminate le eventuali giustificazioni della ditta aggiudicataria, adotterà la determinazione definitiva in ordine alla risoluzione del contratto.
5. Resta comunque salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi in ogni caso sulla cauzione definitiva o sulle somme da corrispondere all'aggiudicatario per il risarcimento dei danni subiti, imprevisti comunque la facoltà di agire giudizialmente per il ristoro integrale dei danni.

ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Indipendentemente da quanto previsto dalle presenti specifiche, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitato i relativi costi all'aggiudicataria.
2. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivanti all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 17 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

1. La ditta si obbliga a rendere le prestazioni oggetto delle presenti specifiche anche nelle more della stipula del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dalle presenti specifiche per le polizze assicurative, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti, purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dalle presenti specifiche.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. I soggetti aggiudicatari eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.
3. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
4. La cessione dei crediti è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dall'allegato II.14 D.Lgs. 36/2023.

ART. 19 – RECLAMI, PENALITA' E SANZIONI

1. Nel caso pervengano al Comune reclami scritti e firmati (non anonimi) circa lo svolgimento del servizio, nell'ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione dell'utenza, sarà seguita la seguente procedura:
 - a. il Comune, entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo, inoltrerà la contestazione all'appaltatore a mezzo *pec*;
 - b. l'appaltatore dovrà rispondere entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione;
 - c. la risposta sarà tempestivamente trasmessa dal Comune all'autore del reclamo.
2. Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dalle presenti specifiche saranno accertate dal referente del Comune che ne darà comunicazione al prestatore del servizio, il quale dovrà entro sette giorni produrre le eventuali controdeduzioni.
3. Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potrà essere applicata una penalità.
4. In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo al prestatore del servizio, sono previste le sotto elencate sanzioni:
 - a. per ogni servizio non effettuato che compromette la funzionalità del servizio sia relativo all'assistenza sia all'accompagnamento e/o trasporto e per l'inosservanza degli orari per propria negligenza: Euro 500,00;
 - b. per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti da parte degli educatori e/o dei conducenti accompagnatori: Euro 500,00;
 - c. nel caso di ritardi superiori a 30 minuti, nella sostituzione del personale durante lo svolgimento del servizio: Euro 300,00;
 - d. in relazione alla frequenza e alla gravità del disservizio verificatosi: da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.000,00.
 - e. per mancata osservanza di quanto disposto all'Art.3 punto D): Euro 500,00.
5. Per qualsiasi altra infrazione potrà essere assegnata una sanzione rapportata alla gravità, il cui valore va da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 5.000,00.
6. Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul

corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

7. L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte dell'Amministrazione Comunale e/o terzi, per danni provati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati raccolti esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalle presenti specifiche saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
2. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del citato Regolamento.
3. L'appaltatore sarà invece nominato responsabile del trattamento dei dati personali che al medesimo saranno affidati per l'esecuzione del servizio in appalto. L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

1. L'appalto in questione sarà formalizzato con apposito contratto nella forma di scrittura pubblico amministrativa. Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti al contratto, fatto salvo per quelle di competenza dell'Amministrazione Comunale, saranno a carico della ditta aggiudicataria.
2. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione, il Comune lo dichiarerà decaduto e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

ART. 22 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale saranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente appalto.
2. Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio comunale, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni.
3. Sarà cura del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice segnalare all'Amministrazione Comunale il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo nel caso di variazioni.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della procedura di appalto l'organo competente è il T.A.R. Piemonte, mentre è competente a giudicare il foro di Novara.

ART. 24 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti specifiche e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia e a quanto disposto dal Codice Civile, dal D. Lgs.36/2023, dai Regolamenti comunali e quant'altro a norma di legge applicabile, nonché la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, Legge n. 106 del 29 Luglio 2021, Legge104/92, D. Legge n. 25 del 28 marzo 2022.
2. Regolamento (CE) n. 213/2008: “Servizi di assistenza sociale per disabili - CPV 85311200-4.”
3. In riferimento alla clausola sociale: Consiglio di Stato, sez. V, 21.07.2021 n. 5483, Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6615; V, 12 settembre 2019, n. 6148; V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255.

ART. 25 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DIRETTORE DI ESECUZIONE

Il Responsabile Unico di Progetto e Direttore di Esecuzione di gara di cui alle presenti specifiche è la Dott.ssa Katia Angelucci.